



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea redatto il giorno 26 febbraio 2025 alle ore 13:00 presso lo studio del consulente fiscale Diego Capellini in Mariano Comense, Via Santa Caterina da Siena 38/g.

Si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ZELIA APS

Sono riuniti in videoconferenza i Signori Soci :

-Matteassi Paola

- Branca Fabiola Giuseppina

- Michelucci Francesca ;

-Catalano Vita Maria ;

- Pellegrini Augusto ;

Sono altresì presenti i Sig.ri Pozzi Christian e Cambria Dalia.

E'altresì presente il Dott. Capellini Diego

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia ai convenuti e si è provveduto a fornire tutte le delucidazioni utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Matteassi Paola che propone come segretario verbalizzante Capellini Diego che accetta.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea totalitaria costituita per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola La Presidente la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto , nel dettaglio :

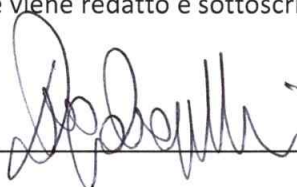
- occorre sanare la carenza del requisito numerico minimo previsto perché si venga identificati come APS ;
- occorre adeguare il numero dei componenti dell'organo direttivo in statuto all'articolo 9), prevedendo che il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo sia tre;
- occorre specificare all'art.3) dello statuto l'attività concretamente svolta dall'associazione;
- modificare l'art.11) dello statuto in riferimento alle previsioni in tema di revisione legale.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità DELIBERA:

1. Nomina dei 7 associati in essere ad oggi:
 - Matteassi Paola , nata a Meldola (FC) il 23/01/1965 e residente a Meldola (FC) in Via Roma n. 56, Codice Fiscale MTT PLA 65A63 F097G;
 - Branca Fabiola Giuseppina, nata a Reggio di Calabria (RC) il 22/08/1983 e residente in Via Eremo Pietrastorta 19 Reggio di Calabria (RC) , Codice Fiscale BRN FLG 83M62 H224W;
 - Michelucci Francesca , nata a Osimo (AN) il 22/03/1973 e residente a Pisa (PI) in Via Livornese 73/d, Codice Fiscale MCH FNC 73C62 G157Y ;
 - Catalano Vita Maria , nata a Vizzini (CT) il 25/09/1974 e residente ad Aci Castello (CT) in Via Angelo Musco n. 1; Codice Fiscale CTL VMR 74P65 M100K;
 - Pellegrini Augusto , nato a Guardigliatale (CH) il 09/05/1985 e residente in Vacri (CH) in Contrada Sant'Agata n. 6 ; Codice Fiscale PLL GST 85E09 E243Z;
 - Pozzi Christian , nato a Busto Arsizio (VA) il 08/04/1980 e residente in Dairago (MI) in Via Col di Tenda n. 11 ; Codice Fiscale PZZ CRS 80D08 B300D ;
 - Cambria Dalia , nata a Calcutta (INDIA) il 11/06/1978 e residente a Reggio di Calabria (RC) in Via Nervesa Privata San Brun. N. 31 ; Codice Fiscale CMB DLA 78H51 Z222E.
2. Nomina e accettazione delle cariche dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo composto da 3 membri:
 - Matteassi Paola, come sopra identificata , quale Presidente;
 - Pellegrini Augusto, come sopra identificato , quale tesoriere;
 - Michelucci Francesca, come sopra identificata.
3. Modificare lo statuto all'art. 3) con la descrizione dell'attività concretamente svolta dall'associazione - si veda statuto allegato;
4. Modificare lo statuto all'art. 11) con la corretta indicazione di quanto prevede la normativa in merito alla revisione – si veda statuto allegato.

Non intervenendo nessuno, il presente verbale viene redatto e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante: Capellini Diego



Il Presidente : Matteassi Paola Paola Matteassi



REGISTRATO AD EPBA 'L 3/03/2025
N. 33 SERIE 3
ASSOLTE EURO 200,00
(duecento/00)



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 3/03/2025 AL N. 33
SERIE 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ZELIA"

ARTICOLO 1

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata:

"ZELIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",

In breve: **ZELIA- APS**

da qui in avanti nominata "Associazione" o "Zelia".

L'associazione ha sede nel Comune di Meldola (Forlì – Cesena), il cambio di sede all'interno dello stesso Comune puo' essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria, l'associazione puo' istituire , su delibera del consiglio direttivo , uffici , sezioni e/o sedi operative su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente statuto.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente alle prestazioni dei volontari associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7, art. 17 del all'art. 36 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

ZELIA APS - Via Roma ,56 47014 Meldola (FC)



E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione e' un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- Contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, e 18 della Costituzione Italiana
- Consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- Sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- Valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- Sostenere ogni azione volta al riconoscimento dei diritti delle persone e alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica;

Pertanto, l'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 227/2017:

1. Prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) Lett.a, co 1, art.5 DLgs 117/17)
2. Educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti delle persone , (Lett.d.co1, art 5 DLgs. N. 117/17);
3. Formazione universitaria e post-universitaria (Lett g co1, art 5 DLgs n. 117/17) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (Lett l, co1, art 5 DLgs n.117/17);
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Lett. H co1 art. 5 DLgs n.117/17)
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle finalità dell'associazione (Lett l, co1, art 5 DLgs n.117/17);

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici, psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con Enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.



L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione nel concreto svolge attività di divulgazione e formazione, attraverso corsi e convegni , relativa alla prevenzione di malattie del sistema immunitario, oncologiche , menopausa e andropausa.

ARTICOLO 4

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 gg , motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 gg dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 3, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- A versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- Ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.



Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ARTICOLO 6

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione;

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 gg dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 gg ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 7

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, nonché l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 8

Assemblea



L'Assemblea è costituita da tutti gli associati

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 gg di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica (ovvero messaggio telefonico, whatsapp, ecc) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 gg dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) se lo ritiene opportuno, nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. art. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- e) approva eventuali regolamenti;
- f) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto;
- in terza convocazione con la presenza di almeno il 40% degli aventi diritto al voto;
- in quarta convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto;

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.



Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 9

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea (minimo 3, tra cui il Responsabile della Privacy).

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rileggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si proceda senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione delle attività associative e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.



ARTICOLO 10

Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. N. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine tutti i componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 12

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. Nr. 117/2017).

ARTICOLO 13

Libri associativi



L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 14

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio restituito sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche e al Codice Civile.

IL PRESIDENTE:

IL CONSULENTE FISCALE: